

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 014/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Ivan De Musso, Dott. Claudio Marchitello – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. CINQUEGRANA ATILIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE BERRETTI, CATANZARO CALCIO 2011/BARLETTA DEL 12.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/TB del 15.10.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cinquegrana Attilio, dichiara estinto il procedimento. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, EX ART. 36 BIS COMMA 7 C.G.S., S.S. MONOPOLI 1966 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMO DAMIANO SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso con richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 36 bis comma 7 C.G.S. come sopra proposto dalla società S.S. Monopoli 1966 S.r.l. di Monopoli (Bari), annulla la sanzione inflitta al calc. Laboragine Cosimo.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per l'individuazione del responsabile della violazione.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. TOZZI BORSOI ROMANO SEGUITO GARA JESINA/ SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO S.S.D. SAMBENEDETTESE A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JESINA/SAMBENEDETTESE DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sambenedettese A.r.l. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO S.S. ARGENTINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FERRARIO CARLO EMANUELE SEGUITO GARA ARGENTINA/VADO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Argentina di Taggia (Imperia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Vito Giampietro – Componenti; Sig. Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO S.S.D. A.R.L. TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MARINO DANIELE SEGUITO GARA MONOPOLI 1966/TARANTO FOOTBALL CLUB 1927 DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Taranto Football Club 1927 di Taranto. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO S.S. A.R.L. AKRAGAS CITTÀ DEI TEMPLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €3.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 1 GARA IN CAMPO NEUTRO A PORTE CHIUSE, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AKRAGAS/BATTIPAGLIESE CALCIO DEL 19.10.2014** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. A.r.l. Akragas Città dei Templi di Agrigento, ridetermina la sanzione nell'obbligo di disputa di 1 gara a porte chiuse e ammenda di €3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

8. RICORSO A.S.D. VIRTUS FLAMINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. PUCCICA ROSOLINO SEGUITO GARA VIRTUS FLAMINIA/ VILLABIAGIO DEL 19.10.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 22.10.2014)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Virtus Flaminia di Civita Castellana (Viterbo), riduce la sanzione inflitta al sig. Puccica Rosolino a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 30 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio